OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NUOVI RESIDENTI

Istruzioni per la compilazione della *check list* allegata all'istanza di interpello prevista dall'art. 24-*bis* del TUIR

PREMESSA

L'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l'articolo 24-*bis* che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, purché, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR.

Il comma 157 dell'articolo citato demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'art. 24-*bis* del TUIR nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Sulla base del provvedimento, all'istanza di interpello dovrà essere allegata apposita *check list*, da compilare in tutte le sue parti, e da corredare con la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante sulla base delle esemplificazioni riportate nelle presenti istruzioni.

La *check list* è d'ausilio al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime e può essere anche utilizzata per l'autovalutazione da parte del contribuente che vuole accedere al regime. La stessa è poi funzionale alla individuazione dell'onere probatorio che grava sul contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello che, come indicato più dettagliatamente nel prosieguo delle presenti istruzioni, risulta graduato in ragione del diverso livello di collegamento con il territorio italiano riscontrato sulla base delle risposte che emergono dalla *check list*.

La *check list* è suddivisa in **quattro sezioni**: la **Sezione 1** è dedicata ai dati anagrafici, la **Sezione 2** contiene i dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa, la **Sezione 3** è dedicata all'attestazione del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione e la **Sezione 4** riguarda l'ipotesi in cui il contribuente estenda l'opzione ai propri familiari di cui all'articolo 433 del codice civile. Le sezioni 1, 2 e 3 devono essere sempre compilate, mentre la sezione 4 va compilata solo nel caso in cui il contribuente opti per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione per il regime.

Qualora nella compilazione lo spazio a disposizione sia insufficiente per l'indicazione dei dati nel singolo modulo, le relative informazioni possono essere indicate in un ulteriore modulo aggiuntivo (da numerare progressivamente).

SEZIONE 1- DATI ANAGRAFICI

Nella presente sezione devono essere riportati i dati anagrafici del contribuente, compreso il codice fiscale, qualora attribuito. All'istanza di interpello deve comunque essere allegata copia di un documento di identità o del passaporto, nella parte in cui sono riportati i dati anagrafici, la data di validità e l'autorità che lo ha rilasciato.

SEZIONE 2- DATI GENERALI

Le informazioni da fornire in questa sezione sono da intendersi riferite alla situazione esistente alla data di presentazione dell'interpello, salvo quando non sia diversamente indicato.

Al **punto 2**, indicare il possesso o meno della cittadinanza italiana nonché il possesso di altra cittadinanza, indicando, in tal caso, il codice (o i codici) del relativo Stato estero, desunto dalla tabella "Codice Stato Estero" pubblicata nelle istruzioni al modello dichiarativo Redditi Persone fisiche. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Al **punto 3**, nel caso in cui il contribuente non sia mai stato iscritto all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), occorre lasciare in bianco la casella. Nel caso in cui lo stesso sia stato iscritto all'AIRE e si sia successivamente cancellato, occorre barrare la casella **NO** (tenuto conto che le informazioni della sezione si riferiscono alla data di presentazione dell'interpello); in tale ultimo caso occorre comunque indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato estero al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE al momento di presentazione dell'istanza di interpello, occorre barrare **SI** indicando l'anno di iscrizione e il codice dello Stato estero di attuale residenza.

Il **punto 4** deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e trasferiti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.i.. Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la casella **NO** (tenuto conto che le informazioni della sezione si riferiscono alla data di presentazione dell'interpello); in tale caso occorre indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato o territorio estero al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE al momento di presentazione dell'istanza di interpello, occorre barrare **SI** indicando l'anno di iscrizione e il codice dello Stato o territorio estero di attuale residenza.

I contribuenti obbligati a compilare il punto 4 non devono compilare il punto 3.

Al **punto 5**, il contribuente che ha la residenza in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, barrerà **SI,** indicando il relativo anno di conseguimento. Nell'ipotesi in cui, all'atto di presentazione dell'istanza di interpello, il contribuente non ha la residenza, lascerà in bianco la casella, tenuto conto che è possibile presentare l'istanza di interpello anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza sul territorio dello Stato.

Si riportano alcuni esempi della compilazione dei punti 2, 3, 4 e 5.

Un contribuente con cittadinanza russa che non è mai stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente e non è ancora residente in Italia al momento di presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 indica **NO** inserendo il codice 262 nella casella del Codice Stato estero e non compila i punti 3, 4 e 5. Se il predetto contribuente con cittadinanza russa ha la residenza in Italia al momento di presentazione dell'istanza di interpello, indica **NO** al punto 2 inserendo il codice 262 nella casella del Codice Stato estero, non compila i punti 3 e 4 e indica **SI** al punto 5, riportando l'anno di residenza.

Un contribuente con cittadinanza italiana che ha trasferito la residenza in Belgio, iscrivendosi all'AIRE e che ha conseguito la residenza in Italia prima della presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 barra la casella SI, al punto 3 indica NO, precisando l'anno di iscrizione e l'anno di cancellazione e inserendo il codice stato estero 009, non compila il punto 4 e al punto 5 indica SI riportando l'anno di residenza in Italia. Qualora il contribuente non abbia ancora la residenza in Italia al momento della presentazione dell'istanza di interpello, al punto 2 barra la casella SI, al punto 3 indica SI, precisando l'anno di iscrizione e inserendo il codice stato estero 009 e non compila i punti 4 e 5.

Infine, nel caso di un contribuente con cittadinanza italiana che ha trasferito la residenza nel Principato di Monaco, iscrivendosi all'AIRE e che ha conseguito la residenza in Italia prima della presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 barra la casella SI, non compila il punto 3, al punto 4 indica NO, precisando l'anno di iscrizione e l'anno di cancellazione e inserendo il codice stato estero 091, e al punto 5 indica SI con il relativo anno di residenza in Italia. Qualora il contribuente non abbia ancora la residenza in Italia al momento della presentazione dell'istanza di interpello, al punto 2 barra la casella SI, non compila il punto 3, al punto 4 indica SI, precisando l'anno di iscrizione e inserendo il codice stato estero 091 e non compila il punto 5.

Al **punto 6**, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nel caso in cui alla data di presentazione dell'istanza di interpello non abbia ancora conseguito la residenza in Italia, occorre indicare la giurisdizione di residenza a tale data.

Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento a redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, ai sensi del comma 5 dell'art. 24-*bis* del TUIR, al **punto 7** indica il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita tale opzione.

SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE

La sezione è dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

È obbligatoria la compilazione di tutti i punti della presente sezione, indicando SI oppure NO. È causa di inammissibilità dell'istanza di interpello la mancata compilazione di uno o più dei predetti punti.

Tenuto conto che la verifica del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione costituisce un'attività complessa volta a rilevare la mancata presenza dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, del TUIR, le situazioni fattuali rappresentate nella presente sezione della *check list* costituiscono la base per la valutazione dell'assenza del centro vitale di interessi in Italia sia con riferimento ai legami affettivi e personali sia con riferimento agli interessi economici.

Ai fini della compilazione di qualsiasi punto della presente sezione, indicare SI, nella ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Al **punto 8**, indicare **SI** nelle ipotesi in cui il coniuge non legalmente separato o divorziato e/o i figli, anche adottivi e naturali, siano stati residenti o domiciliati in Italia o abbiano ivi avuto una dimora abituale. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Sono compresi i rapporti di coniugio derivanti da unioni civili. Indicare **NO** se il coniuge e/o i figli non siano stati residenti o domiciliati in Italia o non abbiano ivi avuto una dimora abituale oppure nel caso di assenza di coniuge e/o di figli.

Qualora anche uno tra coniuge e/o figli sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia, occorre indicare **SI**.

Al **punto 9**, indicare **SI** se altri familiari tra quelli elencati all'articolo 433 del codice civile, quali discendenti (diversi dai figli), genitori ed altri ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale in Italia. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Indicare **NO** se i predetti soggetti siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale all'estero oppure nel caso di assenza dei predetti rapporti di parentela.

Qualora anche uno tra i predetti soggetti sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la dimora abituale in Italia, occorre indicare **SI**.

Al **punto 10** indicare **SI** in caso di esistenza di stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia. Per legame stabile si intende un legame non saltuario od occasionale. Indicare **NO** se non sussistono tali legami stabili.

Al **punto 11**, indicare **SI** se il contribuente risulta essere titolare di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia. Indicare **NO** in caso di assenza di cariche sociali.

Al **punto 12**, indicare **SI** nel caso in cui i propri figli minori o figli fiscalmente a carico siano iscritti ed effettivamente abbiano frequentato istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia. Indicare **NO** in caso contrario.

Al **punto 13**, indicare **SI** qualora il contribuente abbia effettivamente utilizzato in Italia un immobile adibito ad uso abitativo per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta, nel senso che vi abbia effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. L'utilizzo dell'immobile può indifferentemente derivare da qualsiasi titolo giuridico, quali proprietà, possesso o detenzione (es. contratti di locazione, leasing, comodato d'uso ecc.). Pertanto indica **NO** il contribuente che abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di uno o più immobili adibiti ad uso di civile abitazione in Italia, che non siano stati effettivamente utilizzati personalmente dal contribuente e/o dal coniuge e/o dai figli per fini abitativi, nel senso che non vi abbiano effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. Tale informazione, qualora esistente, sarà riportata nel punto 15. Indicare **NO** in tutti i casi in cui il contribuente non abbia avuto un utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta**.**

Al **punto 14**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (es. autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni ecc.). Ciò vale in qualunque ipotesi di disponibilità con carattere di continuità (es. anche noleggio con conducente protratto nel tempo). Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

L'accezione "per interposta persona" in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici. In questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni mobili registrati, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 15**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia (es. terreni e fabbricati abitativi e non) diversi dall'immobile indicato al punto 13. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni immobili, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili an-

che indirettamente o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 16**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda il concetto di partecipazione qualificata si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 67 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità delle partecipazioni qualificate, nonostante la proprietà o altri diritti sulle stesse siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti di qualsiasi tipo aventi per oggetto le stesse sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 17**, indicare **SI** se il contribuente ha avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia. Le locuzioni rapporti finanziari e creditizi di qualsiasi tipo e istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia vanno intesi nel senso disposto dall'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti obbligatori di qualsiasi tipo aventi per oggetto gli stessi sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 18**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

L'accezione del concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi è desumibile dall'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi fondiari.

Al **punto 19**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ai sensi dell'art. 44 TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di capitale in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di capitale, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 20**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro dipendente in Italia.

Al **punto 21**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro autonomo in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame si tratta del possesso effettivo di redditi di lavoro autonomo, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 22**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di impresa in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di impresa.

Al **punto 23**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi diversi in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi diversi, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 24**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi da partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, i predetti redditi di partecipazione in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di partecipazione.

Al **punto 25**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere *a), c), d), e) e f)* del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Al **punto 26**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere *c), c-bis), f), h), h-bis)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Al **punto 27**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

SEZIONE 4- ESTENSIONE DELL'OPZIONE AI FAMILIARI

Questa sezione va compilata esclusivamente nel caso in cui il contribuente intenda estendere il regime opzionale ai propri familiari ai sensi del comma 6 dell'art. 24-*bis* del TUIR.

Al **punto 28** inserire i dati identificativi dei familiari ai quali intende estendere l'opzione, compreso il codice fiscale, qualora attribuito. Nella casella "Tipologia di familiare", il contribuente individua il familiare cui intende estendere l'opzione inserendo il relativo codice, tratto dalla seguente tabella:

CODICE	TIPOLOGIA FAMILIARE
1	Coniuge
2	Figlio
3	Altro discendente (nipote, pronipote)
4	Genitore
5	Altro ascendente (nonno, bisnonno)
6	Suocero/a
7	Fratello/sorella
8	Genero/Nuora

Per i **punti 29 e 30** valgono, con riferimento ai familiari, le istruzioni rispettivamente dei punti 6 e 7.

Qualora il contribuente abbia inteso estendere l'opzione ad uno o più familiari, attraverso la compilazione della presente sezione, ciascun familiare qui indicato dovrà a sua volta redigere un'autonoma *check list*, limitandosi a compilare le sole sezioni 1, 2 e 3.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente, nell'istanza di interpello, oltre ad indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime, deve compilare la presente *check list* ed allegare la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante sulla base delle esemplificazioni riportate.

In generale, nella ipotesi in cui nella *check list* sia indicata la presenza di elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano rilevabili dall'Agenzia delle entrate tramite il sistema informativo dell'Anagrafe Tribu-

taria, il contribuente indica tali elementi e non è tenuto ad allegare la documentazione. Nel caso in cui la presenza di tali elementi di collegamento possa essere riscontrata attraverso documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica italiana, nell'istanza di interpello il contribuente indica la pubblica amministrazione presso la quale la stessa è detenuta.

Con riferimento alle situazioni che, in esito alle risposte fornite nella sezione 3, richiedono la presentazione di documentazione da allegare all'istanza di interpello (tipicamente quelle in cui la titolarità dei beni o dei redditi è per interposta persona), al fine di graduare l'onere probatorio all'intensità del collegamento con il territorio dello Stato italiano che può emergere dalla compilazione della *check list*, sono individuate, a titolo esemplificativo, tre situazioni-tipo cui è associato un diverso onere documentale.

TIPO A - Persona fisica che non è mai stata residente in Italia, non ha legami personali stretti in Italia e ha limitati legami di carattere patrimoniale o reddituale in Italia

Rientra in tale categoria il contribuente che non è mai stato residente in Italia e per il quale emerge l'assenza di legami personali in Italia (**punti 8, 9, 10, 11 e 12**) e l'assenza dell'utilizzo effettivo di un immobile ad uso abitativo per più di 90 giorni in ciascun periodo di imposta nei nove dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione (**punto 13**).

Tale contribuente potrebbe avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (**punto 14**), di immobili ubicati in Italia (**punto 15**) e conseguire, anche per interposta persona, redditi di natura fondiaria in Italia (**punto 18**), redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (**punto 19**) o redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso (**punto 23**), esclusi i redditi di capitale o diversi che derivano dalla disponibilità di partecipazioni qualificate.

In tal caso, l'istanza di interpello del contribuente può limitarsi a contenere una descrizione sommaria degli elementi di carattere familiare e degli elementi di collegamento con gli Stati o territori nei quali ha radicato la residenza fiscale nei nove periodi di imposta dei dieci anni precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, con facoltà di allegare la relativa documentazione.

La suddetta descrizione sommaria è corredata dalla documentazione comprovante gli elementi patrimoniali e reddituali sopracitati per i quali è emerso un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi sopra indicati per interposta persona)

TIPO B - Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

Rientrano nella categoria i contribuenti in cui trova applicazione la presunzione relativa di residenza ex art. 2, comma 2-*bis* del TUIR. In tal caso, nell'istanza di interpello, il contribuente deve indicare e allegare idonea documentazione che sia in grado di fornire la prova del superamento di tale presunzione, per i periodi di imposta nei quali è stato residente in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, tra i nove dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'istanza di interpello è altresì corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della *check list* emerga un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

TIPO C - Altri casi

Qualora dalla *check list* compilata dai contribuenti diversi da quelli di cui al punto B emerga – in presenza o in assenza di altri elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano – la presenza di legami familiari stretti in Italia (**punti 8 e 12**) e/o l'utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta (**punto 13**) e/o il conseguimento di almeno una tra le seguenti tipologie di redditi: lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, impresa e pensioni (**punti 20, 21, 22, 25 e 26**), il contribuente è tenuto a descrivere nell'interpello gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia.

Qualora dalla *check list* emerga il conseguimento di almeno una tra le predette tipologie di redditi e l'assenza sia di legami familiari stretti in Italia sia dell'utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo d'imposta, l'onere probatorio a carico del contribuente volto a dimostrare la sussistenza di un centro di interessi vitali all'estero sarà conseguentemente adeguato al caso di specie.

L'istanza di interpello è altresì corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della *check list* è emerso un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).